STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

"ASSOCIAZIONE MISSIONARI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, OPERA FRATEL ETTORE"

NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria, Opera Fratel Ettore è un'associazione privata di fedeli, ai sensi dei cann. 321-326 del codice di diritto canonico. Essa ha sede in Seveso (Mb), Corso Isonzo n. 90.

FINALITÀ'

Articolo 2.

L'Associazione ha lo scopo di far conoscere e amare il messaggio d'amore di Gesù Cristo per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, nello spirito di Fratel Ettore, offrendo assistenza, accoglienza e promozione umana e cristiana ai più poveri.

ATTIVITÀ'

Articolo 3.

Le attività esercitate sono:

a) Promuovere l'approfondimento della Bibbia e la formazione spirituale con incontri residenziali come esercizi spirituali, fine-settimana di riflessione e preghiera, tempi di ritiro individuale o in gruppo;
b) Costituire centri di accoglienza la cui regola è la ricerca della gloria di Dio in uno spirito comunitario che si esprime con la preghiera, con il reciproco e gratuito servizio, con la promozione della dignità umana e il fiducioso abbandono alla provvidenza divina.

Articolo 4.

Le condizioni per l'esercizio delle suddette attività sono:

a) l'Associazione non può svolgere attività non riconducibili a fini di religione e di accoglienza dei più poveri;
b) l'Associazione non ha scopo di lucro. Non sono previste quote associative;
c) l'Associazione opera presso le proprie sedi o anche dove potrà essere ospitata (contratti di comodato, usufrutto, ecc.);
d) l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può promuovere e attuare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e istituire organismi complementari aperti anche alla partecipazione di terzi;

CURIA ARCIVESCOVILE di Milano

e) l'Associazione per il miglior perseguimento delle sue finalità di accoglienza e assistenza e promozione umana e cristiana, può costituire e partecipare ad altre associazioni, anche civilmente riconosciute, fondazioni ed enti in genere;
f) l'Associazione potrà trasferire la sede, con l'assenso dell'Ordinario di Milano, o aprire altre sedi secondarie in Italia e all'estero, con l'assenso degli Ordinari di luogo competenti.

ADERENTI

Articolo 5.

Possono far parte dell'Associazione come Aderenti tutti i battezzati che sono nella piena comunione della Chiesa Cattolica (can. 205), presentando una domanda scritta al Consiglio Direttivo e dichiarando di voler aderire ai principi che reggono l'Associazione, di volersi attenere al presente Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio, dopo preghiera e discernimento, si riserva di accettare o meno la richiesta.
All'interno dell'Associazione, fra gli Aderenti, ci sono "Sorelle e Fratelli", ovvero coloro che scelgono di intraprendere un percorso di donazione più radicale al servizio del Vangelo e dei Poveri. Chi lo intraprende è motivato dal riconoscersi nella spiritualità dell'Opera e dal desiderio di appartenerle incrementandone le attività caritative e di evangelizzazione, perché tutto il mondo si converta a Gesù Cristo per mezzo di Maria e sia salvato. Si può far parte di questa categoria in due modalità:
a) vivendo nelle proprie case e del proprio lavoro in qualsiasi stato di vita si trovino;
b) con una donazione totale e la vita comunitaria nelle case dell'Associazione.

Chi desidera appartenere alla categoria "Sorelle e Fratelli", in una delle due modalità specificate, invierà una domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, dopo preghiera e discernimento, si riserva di accettare o meno la richiesta. Per coloro che entrano a far parte di questa categoria è stabilito un particolare percorso di discernimento e formazione distinto a seconda della modalità scelta.
Tra gli aderenti all'Associazione ci possono essere anche Ospiti alloggiati nelle varie case dell'Opera. Nell'Associazione sono accolti con speciale attenzione coloro che con una dedizione di carità vogliono riscattarsi dalle ferite della vita.

Articolo 6.

a) I membri che non rispettano i principi contemplati nello statuto e/o recano danno al buon nome dell'Associazione possono esserne esclusi. L'esclusione è deliberata, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei membri.
b) Tutti coloro che appartengono all'Associazione possono in qualsiasi momento decidere di lasciarla dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con almeno un mese di anticipo.

Articolo 7.

L'Associazione è assistita da un Consigliere Spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo tra i sacerdoti secolari o regolari che esercitano legittimamente il ministero in diocesi e confermato dall'Ordinario diocesano di Milano (can. 324 § 2). Dura in carica cinque anni

e può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l'Associazione, di garantirne il rapporto con l'Arcivescovo e le sue linee pastorali e di collaborare con il Presidente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8.

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 9.

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti. Hanno diritto di voto coloro che appartengono alla categoria "Sorelle e Fratelli" a prescindere dalla modalità scelta.
Compete all'Assemblea, che si riunisce almeno una volta l'anno:

a) esaminare e approvare il programma delle iniziative dell'Associazione;
b) approvare il bilancio;
c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (3 o 5) ed eleggerli;
d) deliberare circa le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto;
e) deliberare su ogni altra questione proposta dal Presidente. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli Aderenti; il Presidente o il Vicepresidente deve provvedere entro 20 giorni.

Le riunioni dell'Assemblea devono essere convocate dal Presidente con almeno dieci giorni di anticipo, indicando la data, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita anche senza convocazione se vi è la presenza di tutti gli Aderenti qualificati come "Sorelle e Fratelli" e tutti i membri del Consiglio Direttivo. Viene invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea anche il Consigliere Spirituale, senza diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da chi è chiamato a fungere da segretario.

Articolo 10.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 persone elette dall'Assemblea degli aventi diritto al voto, resta in carica 3 anni e può essere riconfermato più volte. Compete al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
b) nominare il Segretario e il Tesoriere;
c) guidare il cammino dell'Associazione;
d) predisporre il programma annuale delle attività e il bilancio;
e) accogliere o respingere le domande di chi chiede di aderire all'Associazione;
f) deliberare l'esclusione degli aderenti a norma dell'art. 4;

g) predisporre e approvare eventuali regolamenti per la vita e le attività dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo, indicando la data, il luogo e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche senza convocazione se vi è la presenza di tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche il Consigliere Spirituale, senza diritto di voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da chi è chiamato a fungere da segretario.

Articolo 11.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato più volte.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta anche nei confronti della Diocesi;
b) ha l'ordinaria amministrazione;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impossibilità ad operare il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente; questa assenza o impedimento dovrà essere comprovata da una dichiarazione scritta del Presidente.

AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO DEI BENI

Articolo 12.

a) Tutte le attività dell'Associazione devono essere svolte in comunione con l'Arcivescovo di Milano e sono affidate alla Sua vigilanza, anche per quanto riguarda la salvaguardia della destinazione dei beni secondo i fini dell'Associazione (can. 323 §1 e can. 325).
b) L'Associazione vive esclusivamente di un fiducioso abbandono alla Provvidenza divina e non stipulerà convenzioni di alcun genere se non costretta da specialissime circostanze che, dopo prolungata preghiera, saranno vagliate con accurato discernimento dai membri del Consiglio Direttivo.
c) L'Associazione può possedere o detenere immobili da utilizzare esclusivamente per le attività di cui all'art. 2.
d) L'Associazione può avvalersi anche di collaboratori retribuiti per la cura delle sedi nelle quali si svolgono le varie attività previste.
e) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome e il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti secondo le direttive, i modi e i tempi stabiliti dall'Assemblea a Enti o Associazioni che perseguono le finalità previste nel presente Statuto. L'Associazione farà ogni sforzo affinché non risultino posizioni debitorie cui non si possa far fronte adeguatamente secondo l'ordinaria amministrazione e provvederà al dignitoso sostentamento di chi, dopo aver fatto una scelta "di donazione totale e vita comunitaria nelle case dell'Associazione"

(vedi Art. 5 categoria Sorelle e Fratelli, modalità b) e donato gratuitamente il proprio servizio, dovesse trovarsi in difficoltà economiche.

NORME FINALI

Articolo 13.

a) La modifica del presente Statuto, che deve essere sempre approvata dall'Ordinario Diocesano e la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione, sono di competenza dell'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
b) L'Arcivescovo può sopprimere l'Associazione se la sua attività diviene di grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli (can. 326 § 1).

Articolo 14.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del diritto canonico in materia di associazioni private e quelle del codice civile, se e in quanto applicabili.